



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI  
PARITETICHE DOCENTI STUDENTI (CPDS)**

(Emanato con D.R. n. 723 del 15 Novembre 2018)

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI (CPDS)**

**Testo approvato dal Senato accademico nella seduta del 13.11.2018 con delibera n.151**

### **Art. 1 Costituzione e composizione della Commissione**

1. Presso ciascun Dipartimento è costituita, in quanto Organo dello stesso, una Commissione paritetica docenti studenti (CPDS) secondo le modalità previste dall'art. 15 c. 10 del Regolamento Generale d'Ateneo, per lo svolgimento delle attribuzioni ad essa demandate dall'art. 2 c. 2, lett.g) della Legge 240/2010, dall'art. 12 del Decreto Lgs 19/2012, dagli articoli 38 c.1, lett. d) e 39 dello Statuto di Ateneo, e dagli artt.13 comma 2, art.17 comma 2, art.18 comma 2, e art. 19 del Regolamento didattico di Ateneo e dalle ulteriori disposizioni normative e regolamentari, nonché dalle Linee Guida ANVUR in tema di assicurazione della qualità (AQ) dei Corsi di Studio (CdS).
2. La CPDS è nominata dal Consiglio di Dipartimento. La delibera di nomina è trasmessa ai Presidenti dei Consigli Didattici afferenti al Dipartimento di riferimento nonché, al Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA) e al Presidio di Qualità di Ateneo (PQA).
3. La CPDS è costituita da otto componenti, tutti afferenti al Consiglio di Dipartimento, la metà dei quali sono designati fra i professori e ricercatori di ruolo o a tempo determinato e l'altra metà fra i Rappresentanti degli Studenti; tra i componenti docenti, almeno uno deve rivestire la qualifica di professore di ruolo, di prima ovvero di seconda fascia. La componente docente dura in carica quattro anni e può essere nominata per non più di due volte consecutive. La componente studentesca dura in carica sino alla scadenza del mandato.
4. Alla ricostituzione della CPDS il Consiglio di Dipartimento provvede nella prima seduta utile successiva al termine del mandato. Fino al nuovo provvedimento di nomina, la CPDS rimane in carica per gli adempimenti urgenti.
5. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti si provvede alla sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina della CPDS. La scadenza del nuovo componente rimane quella originaria del componente sostituito.
6. I componenti della CPDS non possono essere contemporaneamente membri dei Gruppi di Riesame/AQ dei CdS.

### **Art.2 Inseediamento della Commissione e nomina del Coordinatore**

1. La prima riunione della CPDS successiva alla nomina è convocata dal Direttore del Dipartimento per l'insediamento dell'Organo e la designazione del Coordinatore. Le successive riunioni sono convocate dal Coordinatore.
2. Il Coordinatore è designato dalla Commissione al proprio interno e scelto fra la componente docente. La carica di Coordinatore della CPDS è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio Didattico e/o componente del Gruppo di riesame/AQ del CdS.
3. Il Coordinatore della CPDS la rappresenta e svolge compiti di indirizzo generale dell'attività, stabilendone modi, tempi e priorità di svolgimento. Ne sottoscrive gli atti ufficiali, definisce le forme di collegamento e di collaborazione tra la Commissione, gli Organi, le strutture Dipartimentali e di Ateneo.
4. Il Coordinatore può nominare tra i componenti docenti un Vice-Coordinatore che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce a tutti gli effetti.
5. Il supporto tecnico-amministrativo della CPDS è garantito dal responsabile amministrativo per la didattica del Dipartimento che opera in stretto rapporto con il Coordinatore e può prendere parte alle riunioni, senza diritto di voto.

### **Art.3 Convocazione e modalità di svolgimento delle riunioni**

1. La convocazione a firma del Coordinatore è protocollata e notificata, con posta elettronica istituzionale e/o certificata, ai singoli componenti almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione, salvo casi di urgenza che impongano un termine più breve o decisioni di aggiornamento e/o di autoconvocazione al termine di ogni seduta della CPDS.
2. In caso di impedimento a partecipare alle sedute da parte dei singoli componenti della CPDS, questi devono darne tempestiva e preventiva comunicazione al Coordinatore. Qualora uno dei componenti si renda assente ingiustificato a più di tre riunioni consecutive dell'Organo, il Coordinatore potrà chiedere al Consiglio di Dipartimento che siano avviate le procedure della sostituzione con un altro componente della medesima categoria (docente o studentesca).
3. Sussistendo ragioni di urgenza, ove gli argomenti da trattare all'ordine del giorno siano compatibili con tale modalità e nessuno dei componenti richieda la convocazione della riunione in forma ordinaria, la stessa potrà avvenire attraverso lo strumento della videoconferenza. La manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta con il mezzo della videoconferenza deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente. È vietata la manifestazione del voto attraverso l'uso e lo scambio di posta elettronica, sia ordinaria che certificata. La mancata partecipazione al dibattito telematico da parte di taluno dei componenti sarà equivalente all'assenza alla riunione.
4. Le adunanze della CPDS sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Salva diversa disposizione di grado sovraordinato a questo Regolamento, la CPDS si esprime a maggioranza semplice; a parità di voti prevale il voto del Coordinatore.
6. Dell'esito di ciascuna riunione è redatto il verbale, anche in forma riassuntiva, che il Coordinatore provvede a trasmettere, per il tramite del Responsabile amministrativo per la didattica, ai Presidenti dei Consigli Didattici interessati, al Direttore del Dipartimento e agli Organi e/o Strutture di competenza in relazione agli argomenti trattati.
7. La richiesta di convocazione può provenire altresì da almeno un quinto dei componenti e la convocazione deve essere effettuata entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.

### **Art.4 Profili organizzativi**

1. Nell'ambito delle attribuzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, nonché dalle Linee Guida ANVUR, la programmazione delle attività della CPDS è definita in sede collegiale sulla base di un piano di lavoro, proposto dal Coordinatore con cadenza di norma annuale e trasmessa al Direttore del Dipartimento ed ai Presidenti dei Consigli Didattici.
2. Nello svolgimento di attività istruttorie o comunque ad esse assimilabili, la Commissione può avvalersi di gruppi di lavoro a composizione paritetica docenti-studenti nominati dai Consigli didattici al fine di individuare soluzioni che contribuiscano efficacemente al perseguimento degli obiettivi della CPDS.
3. Gli esiti delle attività istruttorie svolte dai Consigli didattici sono sottoposti all'esame della CPDS per le valutazioni e l'adozione delle determinazioni di competenza.

### **Art.5 Compiti istituzionali**

1. Le CPDS svolgono, ai sensi di quanto previsto dall'art.2, comma 2 lett.g) della legge 240/2010, dell'art. 13 del D.Lgs. 19/2012, dell'art.39, comma 2 dello Statuto di Ateneo, e dagli artt.13, comma 2 art.17, comma 2, art.18 comma 2, art. 19 del Regolamento didattico di Ateneo i seguenti compiti:
  - a) Attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
  - b) Analizzano la coerenza complessiva dell'offerta erogata dal Dipartimento e promuovono la qualità della didattica in concorso con il Dipartimento, con i Consigli Didattici e con il Nucleo di Valutazione;

- c) elaborano indicatori della qualità e della efficacia della didattica che tengano conto delle performance complessive del Dipartimento, in riferimento agli altri Dipartimenti e alle strutture similari presenti in altri Atenei, per la valutazione dei risultati delle attività di monitoraggio di cui alla precedente lett.a);
- d) predispongono questionari e interviste agli studenti ed attività divulgative delle politiche qualitative dell'Ateneo, in modo da rendere gli studenti informati e consapevoli del sistema di qualità adottato;
- e) formulano pareri sull'istituzione, l'attivazione e la soppressione dei Corsi di Studio;
- f) esprimono pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati nei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio secondo le norme vigenti.
- g) redigono una relazione annuale per ciascun CdS che contiene proposte volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo.

La relazione della CPDS è trasmessa al Consiglio Didattico di riferimento, al Direttore del Dipartimento e al PQA, quest'ultimo procede a trasmetterla al NVA e al Senato Accademico entro il 31 dicembre di ogni anno.

- 2. Le Commissioni paritetiche docenti studenti effettuano un'adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell'Assicurazione della qualità della didattica (AQ), da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti degli Organi di governo di Ateneo e dei Consigli Didattici, secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANVUR e dal PQA.
- 3. Le CPDS, all'inizio di ciascun anno accademico, programmano e indicano le spese da effettuarsi con l'impiego della quota di sviluppo dei contributi studenteschi al fine del miglioramento dei servizi per la didattica, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la Ripartizione e la distribuzione dei contributi degli studenti. Per l'ammissibilità della tipologia di spesa prevista si rinvia al suddetto Regolamento.

#### **Art.6 Disposizioni finali**

- 1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento operano le previsioni vigenti a norma di legge, dello statuto e dei regolamenti di ateneo.